



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Il CTP scrive che la valutazione del CTU è "del tutto personale" e "in mala fede": espressione diffamatoria

Con riferimento all'[espressione di contenuto diffamatorio](#) inserita nelle osservazioni del CTP alla bozza di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal [consulente tecnico](#) d'ufficio "è una valutazione del tutto personale e ritengo anche in mala fede da parte del CTU", si osserva che la scelta di utilizzare il termine "in mala fede" rivolta ad un consulente tecnico d'ufficio, in ragione della funzione che svolge, risulta senz'altro lesivo della sua reputazione professionale, atteso che con tale espressione viene messa in dubbio la serietà con cui il professionista ha svolto la consulenza affidatagli, con il rischio di incrinare il rapporto di fiducia sul quale si basa la nomina del CTU in un processo. La scelta di utilizzare il termine "mala fede" e valutazioni di natura "personale", in quanto volte a coinvolgere profili non attinenti all'ambito prettamente professionale, ma anche individuale, lasciando pertanto sottintese implicazioni quali un interesse proprio e diverso del professionista che ha svolto la valutazione, si reputano lesive della reputazione del consulente dell'ufficio (nella specie viene accertata la natura diffamatoria delle espressioni in questione, accogliendo la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali).

## Tribunale di Milano, sentenza del 30.10.2020

...omissis...

La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente va rilevato che quanto eccepito dal convenuto in ordine alla mancata definizione del procedimento di negoziazione assistita non ha trovato riscontro nel presente giudizio, atteso che è pacifico che, a fronte della formale adesione del convenuto al procedimento di negoziazione assistita, lo stesso non abbia sostanzialmente aderito ai solleciti trasmessi dalla controparte, documentati dall'attore sub doc. n. 8; vale la pena inoltre di rilevare che la vertenza non rientra in ogni caso tra quelle per cui è previsto il previo espletamento del procedimento come condizione di procedibilità della domanda.

Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendo che le espressioni utilizzate nelle osservazioni del consulente di parte Dott. *omissis* alla bozza di CTU da lui redatta abbiano leso la propria reputazione professionale.

Tanto premesso, si osserva che l'onore, inteso quale percezione che la collettività ha delle qualità personali e professionali di un soggetto, è un bene giuridico tutelato dall'ordinamento all'art. 595 c.p., che disciplina il reato di diffamazione. Affinchè venga integrata la condotta diffamatoria occorre che vi sia l'enunciazione di parole lesive della reputazione altrui, l'assenza dell'offeso ed, infine, la comunicazione di tali offese a più persone.

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, non vi sia stata una pronuncia in sede penale, spetta al giudice civile accertare incidenter tantum la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. In merito, la Corte di Cassazione ha affermato che "l'accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, perchè possa sussistere un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p." (Cass. 14/02/2000, n. 1643; Cass., Sez. III, sent. n. 20684 del 25.09.2009).

Tanto premesso in termini generali, rilevato che l'espressione di contenuto diffamatorio è stata inserita al punto 2 delle osservazioni del CTP Dott. *omissis* alla bozza di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU dott. *omissis* (cfr. "è una valutazione del tutto personale e ritengo anche in mala fede da parte del CTU ..." (cfr. doc. 4), occorre contestualizzare le espressioni che ad avviso di parte attrice le hanno determinato.

Sul punto si osserva che la scelta di utilizzare il termine "in mala fede" rivolta ad un consulente tecnico d'ufficio, in ragione della funzione che svolge, risulta senz'altro lesivo della sua reputazione professionale, atteso che con tale espressione viene messa in dubbio la serietà con cui il professionista ha svolto la consulenza affidatagli, con il rischio di incrinare il rapporto di fiducia sul quale si basa la nomina del CTU in un processo. Va infatti considerato che il consulente tecnico d'ufficio è un professionista con specifiche competenze tecniche, che in ragione del grado di esperienza professionale viene nominato ausiliario del magistrato in un processo e, su suo incarico, procede ad eseguire verifiche di natura tecnica, supplendo alla carenza di specifica competenza dell'Autorità giudiziaria; tenuto conto che la relazione stilata dal CTU al termine delle operazioni peritali, può ragionevolmente e, se ritenuta logica e congruamente motivata, essere posta dal Giudice a fondamento della sua decisione, è

chiaro che il Giudice nomina professionisti competenti e stimati in ragione delle capacità professionali e della serietà con la quale svolgono il loro lavoro, sia in termini di precisione ed accuratezza, sia in termini di imparzialità. Il consulente infatti all'esito dell'accettazione dell'incarico innanzi all'autorità giudiziaria "giur[a] di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità", assumendosi in questo modo l'impegno di procedere alle operazioni peritali con diligenza, obiettività ed imparzialità. Un professionista che si iscriva nell'elenco dei consulenti tecnici di un Ufficio giudiziario fa del suo "buon nome professionale" il suo biglietto da visita, atteso che presumibilmente egli continuerà ad essere scelto dal Giudice tra i professionisti ivi indicati, ove la sua competenza e attendibilità di valutazione non si reputino essere venute meno da parte dell'autorità giudiziaria.

In tale contesto la scelta di utilizzare il termine "mala fede" e valutazioni di natura "personale", in quanto volte a coinvolgere profili non attinenti all'ambito prettamente professionale, ma anche individuale, lasciando pertanto sottintese implicazioni quali un interesse proprio e diverso del professionista che ha svolto la valutazione, si reputano lesive della reputazione del consulente dell'ufficio.

Dette parole, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto non possono collocarsi nel legittimo esercizio di un diritto di critica, atteso che il motivato dissenso che è consentito dall'ordinamento processuale è pur sempre un dissenso di natura tecnica, che trova fondamento nelle regole dell'arte, dalle quali all'evidenza esula ogni aspetto inerente la "mala fede" e ogni valutazioni di natura personale, nell'accezione che il CTP lascia sottintendere.

Nel caso in esame, come già detto, le espressioni ritenute dall'attore diffamatorie sono state adoperate in occasione delle osservazioni del convenuto alla CTU; pertanto, posto che le osservazioni formano parte integrante della relazione tecnica d'ufficio e per l'effetto del fascicolo d'ufficio, le stesse sono all'evidenza state lette non solo dalle parti e dai loro difensori, ma anche dall'eventuale consulente di parte avversario ed ovviamente dal magistrato assegnatario del fascicolo. La frase utilizzata dal ctp ha, quindi, un ambito di diffusione reale limitato non solo ai soggetti sopraindicati, ma anche in astratto e potenzialmente ad altri operatori del diritto ed altri consulenti medici, atteso che la notizia che il consulente non abbia svolto le operazioni peritali secondo le regole di diligenza ed imparzialità ben potrebbe giungere anche a detti soggetti.

Quanto poi all'elemento soggettivo, si può ritenere che parte convenuta abbia consapevolmente utilizzato le parole ritenute diffamatorie al fine di screditare dinnanzi al Giudice di Pace le conclusioni cui era pervenuto il CTU in quanto pregiudicavano la posizione processuale della parte di cui era consulente.

Parte convenuta si è difesa affermando che le espressioni per cui è causa siano state decontestualizzate dall'attore poichè rese in qualità di critiche mosse nei confronti del CTU in risposta all'insinuazione di quest'ultimo in merito all'operato del medico curante di parte attrice, avendo dubitato della veridicità dei certificati redatti. Tuttavia, pur se dalla relazione peritale emerge che l'attore non abbia condiviso il contenuto delle certificazioni emesse dal medico curante, si può notare come per esprimere la sua opinione abbia utilizzato un linguaggio consono al contesto processuale e rispettoso della professionalità del medico, utilizzando frasi come: "... senza voler mettere in discussione l'esattezza del giudizio proposto dal medico di famiglia" (cfr. relazione peritale), viceversa il tenore utilizzato dal convenuto non appare altrettanto adeguato. Pertanto, i termini offensivi utilizzati dal convenuto nelle osservazioni non possono essere giustificati dalle critiche fatte dal CTU nella relazione peritale.

Le offese mosse all'attore non risultano giustificabili nemmeno mediante il richiamo al diritto di critica (che può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purchè esse vengano utilizzate quale strumento di manifestazione di un ragionato dissenso, v. Cass., Sez. III, 22 marzo 2012, n. 4545). Il richiamo giurisprudenziale operato dalla convenuta non si reputa pertinente al caso di specie; invero, come sottolineato anche dall'attore nella memoria ex art. 183 sesto comma n.

1 c.p.c., la pronuncia richiamata è relativa ad una critica di natura politica, ambito nel quale è consentito operare delle critiche mediante l'uso di espressioni più aspre rispetto al contesto in esame. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedere alla valutazione del requisito della continenza, requisito necessario affinché il diritto di critica venga esercitato in modo legittimo, si deve sia considerare il complessivo contesto dialettico in cui tale diritto è esercitato, sia verificare che i toni utilizzati, anche laddove siano aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma abbiano ad oggetto il tema di cui si discute e siano proporzionati al fatto raccontato ed al concetto da esprimere (da ultimo Cass. Pen., Sez. 5, Sent. n. 12490 del 2020).

Del pari non può essere condivisa la tesi di parte convenuta in tema di applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. Invero, la lettera della norma si riferisce esclusivamente alle offese pronunciate "dalle parti o dai loro patrocinatori" e la giurisprudenza ha più volte chiarito che il legislatore con tale speciale esimente ha voluto garantire alle parti di un processo ed ai rispettivi difensori la massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa, a condizione che le offese riguardino in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della propria tesi o per l'accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 10423/2005, Cass. n. 18207/2007, Cass. n. 27001/2011). Pertanto, poichè nel caso di specie le offese provengono da un ctp, non può trovare applicazione l'art. 598 c.p., che all'evidenza non lo annovera tra i soggetti destinatari dell'esimente; la ratio della relativa esclusione può, infatti, rinvenirsi nel fatto che il ctp deve limitarsi a svolgere una valutazione tecnica utilizzando termini consoni alla funzione che svolge.

In conclusione, ritenute lesive dell'onore e della reputazione del dott. P.C. le espressioni utilizzate dal dott. A.D.P., occorre quindi procedere alla liquidazione dei danni lamentati.

Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione aggiornate al tempo della decisione.

Al riguardo, si rammenta soltanto che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).

Sulla scorta di tali criteri, in sede di liquidazione del danno da diffamazione, al fine di stabilire l'entità del risarcimento dovuto, si deve individuare l'intensità della diffamazione avvalendosi dei parametri indicati dalla giurisprudenza (notorietà del diffamante; carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato; natura della condotta diffamatoria; reiterazione della condotta; collocazione dell'articolo e dei titoli; intensità dell'elemento psicologico dell'autore della diffamazione; mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione; risonanza mediatica; natura e intensità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato; reputazione già compromessa; limitata riconoscibilità del diffamato; ampio lasso di tempo tra fatto e domanda giudiziale; rettifica successiva; pubblicazione della sentenza).

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto che il danneggiato non può essere considerato un soggetto pubblico, che l'offesa è tutto sommato di modesta gravità rispetto al contesto in cui è stata pronunciata, che la diffusività del mezzo diffamatorio è tutto sommato abbastanza contenuta e che è completamente priva di risonanza mediatica, la diffamazione può essere considerata di tenue entità e, pertanto, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di euro 10.000,00.

A tale somma, liquidata all'attualità, vanno senz'altro aggiunti rivalutazione ed interessi secondo gli insegnamenti di Cass. S.U. 1712/1995: al danno così liquidato

deve essere pertanto aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.

Non può essere accolta, invece, la domanda inerente il danno patrimoniale; l'attore ha chiesto, infatti, che venga risarcito il danno patrimoniale derivante dalla diminuzione del numero di nomine a CTU in seguito alla diffamazione subita, in virtù della concreta compromissione del rapporto di fiducia intercorrente tra lo stesso e l'ufficio del Giudice di Pace proprio a causa della diffamazione per cui è causa.

Sul punto si osserva che la produzione documentale dell'elenco degli incarichi del Giudice di Pace dal 2015 al 2019, da cui parte attrice desume la diminuzione del numero di nomine a CTU ed il conseguente lucro cessante, si reputa inadeguata a fornire la prova del danno lamentato (doc. 7). Sul punto vale la pena di rilevare che dal documento indicato si evince che anche successivamente al deposito della consulenza per cui è causa il dott. *omissis* sia stato nuovamente nominato ctu, sì che appare smentita la tesi attorea dell'effetto della diffamazione sulle successive nomine poichè, se l'ufficio del Giudice di pace avesse dato credito alle parole offensive del convenuto, con ogni probabilità l'attore non sarebbe stato più nominato; inoltre va rilevato che la diminuzione del numero di incarichi conferiti ad un CTU può dipendere da diverse cause, tra cui l'esigenza di alternare la nomina di professionisti o anche il rilievo di incompatibilità di un consulente per il rapporto fiduciario con le parti.

Da ultimo, si consideri che, esaminando il documento in discorso, risulta che il lamentato calo di nomine si è registrato già nel 2017 e, pertanto, in data antecedente all'episodio per cui è causa, sì che non può ritenersi provato che la lamentata diminuzione trovi causa proprio nelle affermazioni denigratorie del dott. *omissis*.

La domanda attorea va pertanto accolta esclusivamente rispetto al danno non patrimoniale nei termini sopra indicati.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed *omissis* va condannato a rifondere quelle sostenute da *omissis*.

La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014, tenuto conto del valore dell'accolto, della semplicità delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per le attività di studio, introduttiva e decisoria, ridotti del 50% per quanto riguarda l'attività istruttoria, tenuto conto che quest'ultima si è esaurita con il mero deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede: accertata la natura diffamatoria delle espressioni "è una valutazione del tutto personale e ritengo anche in mala fede da parte del CTU" utilizzate da *omissis* nelle osservazioni critiche alla CTU redatta dall'attore *omissis* nel procedimento innanzi al Giudice di Pace di Milano ed iscritto sub r.g. n. 23505/2016, condanna *omissis* al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da *omissis*, che si liquidano in euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva; condanna *omissis* alla rifusione in favore di *omissis* delle spese di lite, che si liquidano in euro 565,72 a titolo di anticipazioni ed in euro 4.035,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

